



COMUNE DI GENOVA

Prot.: PG/2018/447885

Genova, 31/12/2018

alla c.a. **STUDIO LEGALE NICATORE**  
**Avvocato Simona Nicatore**  
in qualità di mandatario e legale  
dell'Associazione Nazionale Educatori  
professionali (ANEP)  
in persona del Dott. Mario Saiano  
via pec:  
[simona.nicatore@ordineavvgenova.it](mailto:simona.nicatore@ordineavvgenova.it)

**OGGETTO: RISCONTRO ALLA LETTERA DATATA 18 DICEMBRE 2018- PROTOCOLLO N. 4415 DEL 27 DICEMBRE 2018-ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE E DELL'ISTRUZIONE ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE**

Spett.le ANEP,  
in merito alle contestazioni avanzate con la Vostra missiva, in oggetto meglio identificata, con la presente si riferisce quanto segue:

**1) QUANTO ALLA RICHIESTA DI UNA SPECIFICA DISTINZIONE DELL'AMBITO DI OPERATIVITA' DELL'EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO E DELL'EDUCATORE SOCIO-SANITARIO**

Si premette che, come correttamente indicato nel Capitolato approvato con D.D. 2018-147.0.0.-54 e ss.mm.ii (di seguito "*Capitolato*"), nonché nella Deliberazione del Giunta del Comune (di seguito "DGC") di Genova n. 153 del 19/07/2018, che come da Vostra richiesta si allega alla presente, il Centro Servizio Famiglie (di seguito "CSF") è sistema integrato di servizi **a carattere esclusivamente socio-educativo.**

In altri termini, dalle attività svolte nell'ambito del CSF esulano completamente interventi di carattere sanitario e/o riabilitativo.

Le linee guida previste per l'affidamento dei servizi del CSF, come elencate al punto 2) della richiamata DGC sono:

a) garantire ai Servizi Sociali comunali di disporre di un insieme articolato e flessibile di protezione e tutela, per la corretta realizzazione del proprio mandato istituzionale nei confronti di minori in condizioni di grave pregiudizio, di disagio e di rischio, attraverso un sistema territoriale di servizi socioeducativi rivolto ai bambini e agli adolescenti e alle loro famiglie, che privilegi le funzioni di socializzazione, accompagnamento scolastico, lavoro di comunità, sviluppo delle reti di auto-mutuo aiuto, mediazione comunitaria;

b) prevedere che, al fine di rispondere efficacemente ai bisogni dei minori e delle loro famiglie sostenendoli nei loro naturali contesti di vita, tale sistema territoriale di interventi educativi debba:



## COMUNE DI GENOVA

- favorire e supportare l'acquisizione o la riappropriazione delle competenze genitoriali, a garanzia della tutela del minore nel proprio ambiente di vita, attraverso interventi educativi anche domiciliari rivolti sia ai genitori sia ai minori, in modo da sviluppare e rafforzare le loro reciproche capacità e risorse;

- attivare tutti gli interventi utili a evitare –per quanto possibile- l'allontanamento del minore dalla sua famiglia, identificando i fattori di rischio e quelli di protezione, privilegiando la valorizzazione delle risorse familiari e sostenendo le capacità e le risorse personali dei minori;

- garantire il diritto di visita e relazione, in un contesto tutelante per il minore, tramite la possibilità di attuare incontri tra un minore e il genitore (o altro familiare) in regime di visita protetto, che assicura anche l'osservazione delle relazioni minore/genitore;

- svolgere un ruolo di facilitatore delle relazioni e di sostegno alle competenze genitoriali per favorire i livelli di riunificazione possibili;

c) articolare tale sistema d'interventi educativi in:

- Servizi che rispondono ai bisogni di protezione e tutela di minori e delle loro famiglie in condizioni di grave disagio e di rischio, con accesso solo su invio dei Servizi Sociali comunali (educativa individuale e familiare anche domiciliare, Centri socio educativi);

- Servizi che rispondono alla necessità di sostenere i minori e le famiglie con attività di socializzazione, accompagnamento scolastico, lavoro di comunità, con accesso sia libero sia su invio dei Servizi Sociali comunali (centri di aggregazione, attività educativa territoriale e di strada);

d) garantire una sempre maggiore equità nella distribuzione delle risorse disponibili fra i diversi territori cittadini.

Ciò premesso, occorre ancora rilevare che la legge (di seguito "L.") n. 205 del 27 dicembre 2017 all'art. 1 introduce un distinguo tra i due profili di Educatore professionale socio-pedagogico (comma 594 della richiamata disposizione) e di Educatore professionale socio-sanitario (comma 596 della richiamata disposizione).

Il comma 594, in particolare, dispone espressamente che l'Educatore professionale socio-pedagogico opera *"nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale"*.

In altri termini la normativa vigente limita l'ambito di applicazione del suddetto profilo personale alle attività socio-educative elencate, senza tuttavia – si noti bene – riservare le stesse esclusivamente alle competenze dell'Educatore socio-pedagogico.

Il comma 596, invece, oltre a ribadire quale debba essere il corso di laurea che conferisce il titolo di Educatore professionale socio-sanitario, non esplica in alcun modo quale sia l'ambito nel quale tale figura professionale possa essere impiegata. Lo stesso comma, tuttavia, dispone espressamente un richiamo al Decreto del Ministero della Sanità n. 520/98 (*"fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità' 8 ottobre 1998, n. 520"*).

La L. 3/2018, all'art. 5, nulla aggiunge in merito ad una migliore identificazione dell'ambito di applicazione di tale figura a determinati settori, nè definisce quali attività siano riservate a tale profilo professionale, dovendosi pertanto utilizzare come riferimento appunto il richiamato Decreto del Ministero della Sanità n. 520/1998.

Il sopra citato decreto all'art. 1 dispone che *"l'educatore professionale: a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; b) contribuisce a*



COMUNE DI GENOVA

*promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitari e riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati. (...) L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale”.*

Si desume, quindi, dalla normativa sopra richiamata che l’Educatore socio-sanitario, pur detenendo una professionalità sviluppata in ambito sanitario, conservi la competenza di carattere socio-educativo e che la predetta attività possa essere dallo stesso svolta all’interno di strutture socio-educative, pubbliche o private.

L’art. 3 *septies* del Decreto Legislativo (di seguito “D.lgs”) n. 502/92, tra le varie cose dispone che le prestazioni socio-sanitarie comprendano anche **“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”**.

Le attività socio-educative ancora di pertinenza dell’Educatore socio-sanitario, come risulta dalla normativa sopra richiamata, peraltro, sono compatibili con le linee guida di cui alla DGC di Genova n. 153/2018 e con quanto indicato nel Capitolato del CSF.

Poiché, quindi, la L. 205/2017 non riserva, come detto, l’attività socio-educativa esclusivamente all’Educatore professionale socio-pedagogico ed il Decreto del Ministro della Salute n. 520/1998 richiamato dalla citata legge, non esclude la competenza socio-educativa in capo all’educatore socio-pedagogico, lo scrivente ha ritenuto non solo necessario, ma anche assolutamente garantista includere nella figura di educatore richiesta per il CSF anche l’educatore professionale socio-sanitario, ovviamente nel limite delle competenze socio-educative (e non socio-sanitarie) che sono ancora, ad avviso dello scrivente, pertinenti e connesse alla sua figura e che sono le medesime dell’Educatore professionale socio-educativo.

Per questa ragione, nei limiti ed entro i ristretti ambiti anzidetti, l’art. 8 del Capitolato consente al Gestore di avvalersi, laddove ne disponga, indifferentemente, di ambo le figure, risultando priva di fondamento la Vostra richiesta di operare un distinguo dell’ambito di applicazione dei due profili professionali.

In altri termini si tratta di una scelta assunta a totale tutela della più ampia partecipazione anche della figura di Educatore professionale socio-sanitario e non certo adottata con il fine di ledere la citata categoria da voi rappresentata.

Il richiamato rischio di incorrere nel reato di “esercizio abusivo della professione”, ad avviso della scrivente, si potrebbe correre se e solo se si richiedesse agli Educatori socio-educativi di svolgere un’attività di carattere socio-sanitaria, non il viceversa, ossia assegnare agli Educatori socio-sanitari un’attività di carattere socio-educativo, permanendo tale competenza, come si desume nel citato Decreto n. 520/98 ancora in capo alla suddetta figura professionale.

## **2) QUANTO ALLA RILEVAZIONE IN MERITO AL TITOLO RICHIESTO PER IL COORDINATORE**



## COMUNE DI GENOVA

Viene ribadito, inoltre, nella Vostra missiva che la figura preposta al coordinamento, come previsto dalla normativa nazionale e regionale, deve essere assunta esclusivamente da soggetti con lauree specifiche in relazione al servizio prestato.

Posto che non si è inteso se tale osservazione comporti anche una contestazione, preme alla scrivente segnalare quanto segue:

L'art. 7 del Capitolato richiede, tra le varie cose, che:

**a) il Coordinatore di CSF:**

- sia in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600, della Legge (di seguito "L") n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;

- **abbia 5 anni di esperienza documentati nel coordinamento di servizi educativi;**

**b) Il Coordinatore dei singoli Servizi**

-sia in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall'art. 1, comma da 594 a 600, della L. n. 205/2017, fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;

- **abbia almeno tre anni di esperienza professionale di educatore.**

In altri termini, compatibilmente con l'art. 34, comma 4, della L. della Regione (di seguito "L.R.") Liguria n. 6/09, da Voi richiamata, il Capitolato prevede che il Coordinatore del CSF e quello dei singoli Servizi abbia un titolo specifico, appunto quello di "**Educatore**" conseguito con laurea specifica, fatte salve eventuali equiparazione effettuate dalla L. n. 205/2017. Pur non essendo compito della scrivente sindacare nel merito delle decisioni del legislatore nazionale di operare tale equiparazione, preme allo scrivente sottolineare come nell'ambito della gara relativa al CSF, il conflitto tra la L.R. 6/2009 e la L. 205/2017 non sia nemmeno astrattamente configurabile.

Per quanto concerne la figura di Coordinatore di CSF, infatti, si richiede allo stesso, oltre al titolo di Educatore, un'esperienza di almeno 5 anni nel coordinamento: ciò significa che lo stesso è già stato coordinatore e si presume, compatibilmente alla L.R. 6/2009, in possesso del titolo di laurea specifica.

Per quanto riguarda la figura di Coordinatore dei singoli Servizi, si richiede allo stesso, oltre al titolo di Educatore, un'esperienza di almeno tre anni come educatore.

Poiché le equiparazioni di cui all'art. 1, commi da 597 a 599 della L. 205/2017 operano solo per l'avvenire o hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della citata legge, ne consegue che gli anni di esperienza per ambire alla qualifica di coordinatore dei singoli servizi non possano dirsi in alcun modo maturati per i soggetti beneficiari delle richiamate disposizioni.

Si aggiunga, inoltre, che per i Centri socio-educativi e per i Centri di Aggregazione, la presenza del coordinatore è richiesta dalla normativa regionale per l'autorizzazione al funzionamento (D.G.R. 944 del 16/11/2018) la quale richiama la normativa DGR 535/2015 e la DGR 488/2016, nonché alla L. R. 6/2009, con ciò quindi imponendo che il titolo di coordinatore venga attribuito a figure che hanno conseguito lauree specifiche; mentre per gli altri servizi la figura di Coordinatore è maggiormente assimilabile a quella di un Referente.

Per le ragioni indicate sub) 1, che qui si richiamano integralmente, infine, non è possibile alla scrivente riservare la figura di Coordinatore esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito il titolo di Educatore socio-educativo, trattandosi il CSF di un sistema di servizi socio-educativi. Poiché, infatti, la normativa nazionale vigente mantiene competenze anche solo socio-educative in capo agli Educatori socio-sanitari, risulterebbe ingiustamente esclusivo e discriminatorio un Capitolato che non attribuisse le stesse



COMUNE DI GENOVA

possibilità di accesso alla figura di Coordinatore anche agli Educatori socio-sanitari in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Sperando di avere offerto un chiarimento esaustivo in merito a tutte le contestazioni/osservazioni rilevate, si resta a disposizione nel fornire ulteriori informazioni/delucidazioni che meglio consentano di descrivere e/o di inquadrare i servizi socio-educativi svolti nell'ambito del CSF, anche al fine di meglio rispondere alle richieste da Voi avanzate, nonché in attesa di eventuali controdeduzioni che consentano alla scrivente di assumere eventuali ulteriori determinazioni, laddove le stesse risultassero indispensabili.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE  
SETTORE SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI  
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone  
*(documento firmato digitalmente)*